



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Europee

CONTENUTI DEL DISEGNO DI LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015

Gli articoli 1 e 2 ricalcano l'impianto dei precedenti disegni di legge e, pertanto, **l'articolo 1** reca la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B richiamando, relativamente alle procedure, ai criteri direttivi ed ai termini per l'esercizio delle deleghe legislative, gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Occorre sottolineare che a partire dal presente disegno verrà applicato per la prima volta il nuovo calcolo dei termini di delega per l'attuazione delle direttive europee, indicato dal comma 1 del predetto articolo 31, recentemente modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 – legge europea 2014; gli schemi di decreto per il recepimento delle direttive dovranno ora essere adottati dal Governo entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna direttiva europea e non più entro due mesi.

L'articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili.

L'articolo 3 reca la delega al Governo per la predisposizione di uno o più decreti per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Per l'attuazione delle disposizioni del Regolamento in questione, in vigore dal 1° gennaio 2015, è necessario introdurre una specifica disciplina nazionale al fine di individuare le autorità competenti per lo svolgimento delle numerose attività ivi previste (rilascio di autorizzazioni e relativo controllo ispettivo, controllo doganale, elaborazione di valutazioni di rischio, adozione di misure di emergenza, stesura dei piani di azione sui vettori) ed anche per definire alcune disposizioni procedurali.

L'articolo 4 stabilisce criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 relativa alle borse di plastica in materiale leggero.

La direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero e prevede che entro il 27 maggio 2017 la Commissione europea elabori norme di esecuzione sulle etichette e i marchi per l'identificazione delle borse biodegradabili e compostabili.

L'articolo 4 contiene un termine di delega specifico per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720, di 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

I principi e criteri direttivi specifici sono volti a garantire il mantenimento del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie di sacchi in plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti (comma 2, lettera a); a vietare la fornitura a

titolo gratuito dei sacchi in plastica ammessi al commercio (comma 2, lettera b); a ridurre progressivamente la commercializzazione dei sacchi in plastica forniti a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzati, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile (comma 2, lettera c).

Inoltre, tra i criteri, è prevista l'abrogazione espressa, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo, della disciplina vigente (comma 2, lettera d) e una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolti ai consumatori al fine di aumentare la consapevolezza del pubblico in merito agli impatti sull'ambiente delle borse di plastica (comma 2, lettera e).

L'articolo 5 reca una delega legislativa al Governo ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.

L'articolo 6 reca un principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 relativa alle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE. La direttiva mira a rendere più agevole la tutela consolare del cittadino dell'Unione nel caso in cui costui necessiti di tutela in un paese terzo in cui lo Stato membro di cittadinanza non disponga di alcuna ambasciata, consolato o console onorario o l'ambasciata, il consolato o il console onorario locali non siano in grado, per qualsivoglia motivo, di fornire la tutela a cui la persona interessata avrebbe altrimenti diritto secondo il diritto o la prassi nazionale.

L'articolo 7 reca la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi necessari ad adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e a prevedere misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso, in materia di embarghi e restrizioni commerciali di qualunque tipo, di commercio di strumenti di tortura, ma non tratta dei materiali ricompresi nella legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".

L'articolo 8 delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea, adottato dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione, ed alla direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

La direttiva (UE) 2015/1535 prevede una procedura d'informazione alla Commissione europea nel settore delle regolamentazioni tecniche dei prodotti. In particolare, l'articolo 5,

al paragrafo 1, prescrive che gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni progetto di regola tecnica salvo il caso in cui si tratti di semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea. In quest'ultimo caso è comunque necessaria una informazione sulla stessa. Devono altresì essere indicati i motivi che rendono necessario adottare la regola tecnica, Inoltre, il paragrafo 3 del medesimo articolo prevede che sia comunicato "senza indugio" alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica.

L'articolo 9 contiene una delega al Governo per l'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. Questo nuovo regolamento sui prodotti da costruzione, sostituisce la direttiva 89/106/CEE con il fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti, tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008, oltre che della sicurezza e qualità delle opere. La delega, pertanto, si propone di porre in essere gli strumenti legislativi necessari alla piena attuazione del citato Regolamento, riordinando, al contempo, il settore dei prodotti da costruzione.

L'articolo 10 contiene una delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (*European Systemic Risk Board*, ESRB), pubblicata a dicembre 2011 e riguardante il mandato macroprudenziale delle Autorità nazionali. Con essa si richiede agli Stati membri di riconoscere nella legislazione nazionale la politica macroprudenziale come obiettivo da perseguire e di istituire un'Autorità nazionale responsabile per tale attività. La raccomandazione CERS/2011/3 presenta un contenuto molto ampio, in quanto fissa non solo le finalità ma anche i caratteri fondamentali che, nei singoli ordinamenti, devono connotare le politiche macroprudenziali. Per quanto riguarda le finalità, tali politiche devono contribuire alla salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo insieme, anche attraverso il rafforzamento della capacità di resistenza del sistema finanziario e la riduzione dell'insorgenza di rischi sistemici, garantendo così un apporto sostenibile del settore finanziario alla crescita economica.

L'articolo 11 contiene una delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Il Regolamento MIF stabilisce l'applicazione di massimali uniformi di commissioni interbancarie sulle transazioni di pagamento nazionali e transnazionali effettuate tramite carta in tutto il territorio dell'Unione europea (le c.d. *Multilateral Intercharge Fees*). Si tratta di commissioni interbancarie concordate collettivamente e versate dal prestatore di servizi di pagamento dell'esercente al prestatore di servizi di pagamento del titolare della carta per ciascuna operazione effettuata con una carta presso un punto vendita dell'esercente.

L'articolo 12 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cd *Payment Services Directive II* – PSD II).

La direttiva PSD si colloca nel quadro della creazione della SEPA – *Single Euro Payments Area*, ovvero l'Area Unica dei Pagamenti in euro, promossa dall'Unione europea

(Commissione e Sistema europeo delle banche centrali - SEBC) per modificare la struttura del mercato dei pagamenti e ricondurre l'esecuzione e la ricezione dei pagamenti in euro a regole, procedure operative e prassi di mercato uniformi e dunque sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione. Essa comprende i paesi dell'Unione e i tre paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), oltre a Svizzera e Principato di Monaco. Il progetto favorisce lo sviluppo di strumenti elettronici, che presentano costi per la collettività inferiori a quelli degli strumenti. In tale contesto la direttiva PSD, fissando regole armonizzate per l'esecuzione di tutti i pagamenti, è stata la cornice normativa di supporto alla SEPA, con cui condivide due obiettivi fondamentali: l'innovazione nell'offerta di servizi di pagamento e l'aumento della contendibilità del mercato. Dal riesame del quadro europeo in materia è emersa la necessità di adottare ulteriori misure e di apportare adeguamenti alla normativa sui servizi di pagamento, per rispondere meglio alle esigenze di un vero e proprio mercato unico dei pagamenti e contribuire a tutti gli effetti ad una migliore tutela della concorrenza, dell'innovazione e della sicurezza. E' stata dunque adottata la direttiva (UE) 2015/2366 (cd. PSD2) che ha revisionato la precedente direttiva PSD del 2007 per promuovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio efficiente, sicuro e competitivo, rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, sostenendo l'innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di pagamento elettronici.

L'articolo contiene numerosi criteri di delega che apportando modifiche al d.lgs. n. 11 del 2010, col quale è stata recepita la direttiva 2007/64/CE, e al Testo unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993) hanno il duplice obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento.

L'articolo 13 contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine o ELTIF (*European Long-Term Investment Funds*). Il regolamento europeo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 9 dicembre 2015, pertanto, gli interventi da effettuare in normativa primaria nel testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) sono minimi e riguardano principalmente due aspetti rimessi alla potestà degli Stati membri: l'individuazione della/e autorità nazionali competenti per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento e l'attribuzione alle stesse di tutti i poteri di indagine e sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Ulteriori interventi saranno possibili in normativa secondaria da parte delle autorità di vigilanza.

L'articolo 14 è volto a recepire le disposizioni della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (cd *Payment Accounts Directive*, PAD). Il recepimento della direttiva rappresenta un'opportunità per incidere su tre profili riconducibili alla materia che nel nostro ordinamento è regolata dalla normativa sulla trasparenza e correttezza dei servizi bancari e finanziari: 1) le norme in materia di trasparenza e comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per i conti di pagamento detenuti nell'Unione; 2) le norme riguardanti il trasferimento del conto di pagamento all'interno di un Stato membro e le norme per agevolare l'apertura di un conto di pagamento transfrontaliero da parte dei consumatori; 3) le norme e le condizioni in base alle quali gli Stati membri devono garantire il diritto dei consumatori dell'Unione

europea di aprire e usare un conto di pagamento con caratteristiche di base senza avere la residenza nel paese in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento.

L'articolo 15 contiene una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti a dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, approvata insieme al nuovo regolamento (UE) 2015/847 sui trasferimenti di fondi, che la completa. Nucleo della cosiddetta quarta direttiva antiriciclaggio, è il principio di approccio basato sul rischio, a mente del quale l'efficacia del sistema dei presidi di lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo è direttamente proporzionale all'accuratezza con cui gli attori istituzionali coinvolti e i soggetti destinatari degli obblighi previsti valutano, comprendono, aggiornano e mitigano il rischio, di entrambi i fenomeni, gravante sui settori di rispettiva competenza o attività. La direttiva (al pari delle raccomandazioni GAFI) richiede l'adozione di sistemi sanzionatori basati su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva nonché agli organi di direzione, amministrazione e controllo degli enti che, con la propria condotta negligente o omissiva abbiano agevolato o reso possibile la violazione.

L'articolo 16 contiene la delega, nonché specifici principi e criteri direttivi per il suo esercizio, per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. In particolare i criteri prevedono che il Governo adotti le medesime definizioni di residui di processo e di residui da agricoltura, da acquacoltura, da pesca e da silvicoltura introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di sfruttare al massimo le opportunità di produrre biocarburanti dai residui; prenda in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di rispettare gli obblighi della direttiva 98/70/CE evitando la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.

L'articolo 17 contiene la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi.

L'articolo prevede che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, il Governo provveda al riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi. I criteri specifici mirano ad aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale; a razionalizzare le procedure che riguardano l'autorizzazione degli stabilimenti, anche nell'ottica di garantire un coordinamento con le norme in materia di autorizzazione unica ambientale; aggiornare l'Allegato I alla parte V del d.lgs n. 152/2006, riducendo i valori limite vigenti di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti. riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni; ad aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte V del citato decreto legislativo 152 del 2006, in modo da assicurare l'effettività, la

proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale.

L'articolo 18 dispone il recepimento in via regolamentare della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo. La direttiva ha l'obiettivo primario di assicurare l'attuazione armonizzata delle norme IMO (Organizzazione marittima internazionale) in materia di equipaggiamento marittimo e garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell'equipaggiamento marittimo. Essa si applica all'equipaggiamento presente o da installare a bordo delle navi UE, per il quale gli strumenti internazionali richiedono l'approvazione da parte dell'amministrazione dello Stato di bandiera, a prescindere dal fatto che la nave si trovi o meno sul territorio dell'Unione nel momento in cui l'equipaggiamento è installato a bordo. Per equipaggiamento marittimo si intende qualsiasi equipaggiamento a bordo di una nave che possa essere fornito al momento della costruzione oppure installato successivamente. E' compresa un'ampia gamma di prodotti, quali le apparecchiature di navigazione, le dotazioni di navi da carico, le attrezzature antincendio, i mezzi di salvataggio, nonché le attrezzature specializzate per scopi ambientali.

L'articolo 19 delega il Governo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione, a dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI in tema di lotta alla corruzione nel settore privato.

La decisione quadro 2003/568/GAI è volta a stabilire il principio generale in base al quale devono costituire illeciti penali all'interno dell'Unione europea e devono essere sanzionati con pene effettive, proporzionate e dissuasive i comportamenti di corruzione attiva e passiva tenuti nel settore privato; in tale ambito debbono essere perseguite anche le persone giuridiche private.

La decisione quadro impone, quindi, agli Stati membri di procedere alla introduzione nei propri ordinamenti di sanzioni penali che colpiscano i predetti comportamenti illeciti, in quanto condotte intenzionali poste in essere nello svolgimento di attività professionali svolte nell'ambito di entità a scopo di lucro e senza scopo di lucro.

L'articolo 20 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno.

La direttiva è volta a migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi ed è intervenuta per assicurare garanzie equivalenti in tutta l'Unione europea. Peraltro, essa, nel coordinare le normative nazionali, fa salva la possibilità che gli Stati membri prevedano standard più rigorosi, purché compatibili con il diritto dell'Unione.

I principi e criteri direttivi specifici riguardano esclusivamente la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi (e non anche la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno), e si riferiscono, complessivamente, alla SIAE e agli altri organismi di gestione collettiva.

L'articolo 21 autorizza il Governo ad attuare la direttiva (UE) 2015/2203 volta al riavvicinamento delle legislazioni nazionali sulla caseina e sui caseinati, abrogando la direttiva 83/417/CEE relativa a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana. La direttiva (UE) 2015/2203 nasce dalla necessità di aggiornare

la normativa in materia su cui negli anni sono intervenuti vari cambiamenti, in particolare lo sviluppo di un ampio quadro normativo nel settore del diritto alimentare e l'adozione di una norma internazionale relativa ai prodotti alimentari a base di caseina da parte della Commissione del *Codex Alimentarius* («norma del *Codex* relativa ai prodotti alimentari a base di caseina»), di cui occorre tenere conto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Europee

ALLEGATI DEL DISEGNO DI LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015

Negli allegati A e B sono elencate le direttive europee per le quali è conferita la delega legislativa. Per le sole direttive contenute nell'allegato B è previsto che i relativi schemi di decreto legislativo di attuazione siano sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione dei pareri prescritti. Attualmente, nell'allegato A sono contenute due direttive, mentre, nell'allegato B sono contenute 9 direttive.

ALLEGATO A

- 1) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi;
- 2) Direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (*termine di recepimento: 29 ottobre 2016*).

ALLEGATO B

- 1) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (*termine di recepimento: 10 aprile 2016*);
- 2) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (*termine di recepimento: 18 settembre 2016*);
- 3) Direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (*termine di recepimento: 1° maggio 2018*);
- 4) Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (*termine di recepimento: 21 aprile 2017*);
- 5) Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (*termine di recepimento: 27 novembre 2016*);
- 6) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del

terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (*termine di recepimento: 26 giugno 2017*);

7) Direttiva UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (*termine di recepimento: 10 settembre 2017*);

8) Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (*termine di recepimento: 19 dicembre 2017*);

9) Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (*termine di recepimento: 31 dicembre 2016*).